



COPIA

COMUNE DI VIGASIO

Provincia di Verona

n. 25 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ESERCIZIO 2013.

L'anno duemilatredici addì dodici del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONTRI DANIELA	Presente
TOSI EDDI	Presente
LOCATELLI VALERIO	Presente
MANTOVANI GIOVANNI	Presente
ZAFFANI STEFANIA	Presente
MERLINI CORRADO	Presente
CURINGA ANGELO	Presente
CAMPEDELLI DIEGO	Presente
MANIN DANIELE	Presente
BRUTTO CORRADO	Presente
BRISIGHELLA SIMONE	Presente
DISCONZI SILVANO	Presente
VISPARELLI DANIELE	Presente
GIUSTI FLAVIO	Presente
GIARETTA LUIGI	Assente
RUDELLA ANNUNZIATA	Presente
GUERRA LUIGI	Assente

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **CONTRI DANIELA** nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario comunale **PRA' DR. GIUSEPPE**.

La seduta è Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ESERCIZIO 2013.

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", ed in particolare gli articoli 8 e 9, disciplinanti l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO il D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che prevede all'articolo 13 l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;

VISTO il D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito dalla Legge 26/04/2012, n. 44, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni ai citati D.Lgs. n. 23/2011 e D.L. n. 201/2011;

VISTA la Legge 24/12/2012, n. 228, ed in particolare l'articolo 1, comma 380;

VISTO il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale Immobili (ICI), al quale il menzionato art. 13 del D.L. n. 201/2011 fa rinvio in ordine a specifici aspetti della imposizione in discorso;

VISTO il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ed in particolare l'art. 52;

RILEVATO che il citato art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- al comma 6 fissa l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 determina l'aliquota nello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8 determina l'aliquota nello 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento;
- al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

RILEVATO che il citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012:

- alla lettera f) riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- alla lettera g) prevede che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per i suddetti immobili;
- alla lettera h) abroga il comma 11 e con esso la riserva allo Stato della quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota di base;

CONSIDERATO che ai Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

EVIDENZIATO che:

- le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del *federalismo fiscale* subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione dovuta ai tagli disposti dall'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 e dall'articolo 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011 al *fondo sperimentale di riequilibrio* di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 23/2011;
- lo stesso fondo è stato oggetto poi di ulteriore ridimensionamento ad opera dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, che ne ha disposto la riduzione di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, nonché di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare il predetto drastico calo dei trasferimenti statali e di garantire nel contempo la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, e dunque per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote di base e le detrazioni dell'imposta in discorso come segue:

- aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come previste dal citato D.L. n. 201/2011) allo 0,4%;
- aliquota ordinaria allo 0,86%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, c. 3/bis, del D.L. n. 557/1993) 0,2%;

TENUTO CONTO che l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU stabilisce che in sede di deliberazione annuale potrà essere stabilita una riduzione dell'aliquota base per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

RITENUTO di determinare la relativa aliquota nello 0,4%;

ATTESO che dette misure dell'imposta risultano coniugare le esigenze di bilancio con la necessità di non penalizzare in particolar modo le famiglie, le quali si trovano a scontare in modo preponderante gli effetti negativi della crisi economica in atto;

AVUTO PRESENTE che il comma 169, art. 1, della Legge n. 296/2006 conferma che le tariffe e le aliquote di competenza comunale devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (con effetto delle medesime dal 01 gennaio dell'anno di riferimento), stabilendo che in caso di mancata deliberazione entro detto termine si intendono prorogate di anno in anno quelle vigenti;

VISTA la Legge 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l'anno 2013;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con propria deliberazione n. 22 del 30/10/2012;

ACQUISITI i pareri di legge;

SI PROPONE

- 1) DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI STABILIRE per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni IMU come segue:
 - aliquota per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come previste dal citato D.L. n. 201/2011) pari allo 0,4%;
 - aliquota ordinaria pari allo 0,86%;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, c. 3/bis, del D.L. n. 557/1993) pari allo 0,2%;
 - aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari: 0,4%;
 - detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze pari ad Euro 200,00 (rapportata alla quota e al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione);
 - detrazione prevista per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari pari ad Euro 300,00;
 - maggiorazione della detrazione di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della stessa non può essere superiore ad euro 400,00;
- 3) DI EVIDENZIARE che, come previsto dall'art. 2 del Regolamento comunale IMU, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri

soggetti, nonché quella posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

- 4) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 e dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013;
- 5) DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90, il sig. Margotto dott. Carlo, responsabile dell'area economico-finanziaria.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Tenuto conto che sono stati espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei settori competenti;

Considerata la proposta meritevole di approvazione, con l'emendamento suddetto;

Preso atto della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri votanti: 12

Consiglieri astenuti: 3 (Rudella, Giusti, Visparelli)

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: 0

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della stessa delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si hanno i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: 15

Consiglieri votanti: 12

Consiglieri astenuti: 3 (Rudella, Giusti, Visparelli)

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: 0

Proclamato l'esito della votazione il Presidente dichiara accolta la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento.

Discussione

L'Assessore Brutto illustra il punto, informando che il provvedimento propone l'aumento di un punto dell'aliquota su tutte le unità immobiliari ad eccezione dell'abitazione principale e dei fabbricati rurali. Precisa che sui fabbricati strumentali l'aliquota dovrebbe essere dello 0,2%, ma che in proposito ci sono differenti interpretazioni.

Consigliere Giusti: "Uno dei cespiti principali dell'imposta è la seconda casa. Chiedo se si possa stabilire un'aliquota di favore per questa categoria di bene tenuto conto del fatto che a volte il padre concede in comodato la casa ai figli. Chiedo altresì se sia possibile per i fabbricati D considerare che alcuni sono inagibili, mentre sono agibili ma non utilizzati".

Assessore Brutto: " Occorre sempre tenere conto degli equilibri di bilancio quando si stabiliscono delle riduzioni dell'imposta. Sulla seconda casa si potrebbero fare dei ragionamenti, ma poi bisogna fare attenzione alle problematiche che possono emergere in sede di controllo. Sui fabbricati D serve rilevare che il gettito va allo Stato, ove l'aliquota rimanga quella base".

Visparelli: "Il gettito relativo a tutto ciò che non è prima casa va al Comune, quindi sorprende questo aumento".

COMUNE DI VIGASIO
PROVINCIA DI VERONA

ISTRUTTORIA DELIBERAZIONI
N.B. CIASCUN PARTECIPANTE ALLA
ISTRUTTORIA È RESPONSABILE
EX ART. 49 D. LGS 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER
L'ESERCIZIO 2013.

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

UFFICIO TRIBUTI

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità tecnica della delibera di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 c. 1, esprime parere **FAVOREVOLE**

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione.

Vigasio, addì 25/6/2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARGOTTO CARLO

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del settore, interpellato circa la regolarità contabile della delibera sopradescritta, esprime parere **FAVOREVOLE**

Vigasio, addì 25/6/2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA
MARGOTTO CARLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
f.to CONTRI DANIELA

Il Segretario comunale
f.to PRA' DR. GIUSEPPE

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 31-07-2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000);

Vigasio, addì 31-07-2013

Il Responsabile del procedimento
f.to MARGOTTO CARLO

Il Il funzionario incaricato,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

diventa esecutiva il giorno: 11-08-2013 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. 267/2000)

è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

Vigasio, addì 12-08-2013

Il Il funzionario incaricato

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

COMUNE DI VIGASIO 31-07-2013

Il Responsabile del procedimento



Margotto